

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE CONTE CAVALLI

**PRESIDENTE.** Do lettura del contro-progetto dell'onorevole Vollarò, firmato altresì dai deputati Ferraris, Ranco, Mongini, Di Monale, Massa, Ara, San Martino, Como, Calandra, Melissari e Carbonelli.

**TENCA, segretario, (Legge):** « Art. 1. Dal 1° gennaio 1869 i dazi di consumo, attualmente percepiti per conto delle finanze nell'interno dello Stato, passano ai comuni.

« Art. 2. I comuni sono autorizzati ad imporre, secondo le convenienze locali, e sino a concorrenza del loro bilancio passivo obbligatorio, e mediante approvazione delle deputazioni provinciali, a norma delle vigenti leggi :

« a) La tassa di famiglia ;

« b) La tassa sulle porte e finestre ;

« c) La tassa patenti sull'industria e commercio ;

« d) La tassa sulla produzione del vino ed altre bevande alcooliche, da esigersi all'atto della loro fabbricazione ;

« e) La tassa sulla molitura del grano.

« Art. 3. I comuni pagheranno alle finanze dello Stato la somma di 125 milioni in dodici quote mensili, da ripartirsi fra i comuni stessi, in base della rispettiva popolazione risultante dall'ultimo censimento e dell'imposta prediale, sui fabbricati e di ricchezza mobile, secondo i riparti ed accertamenti dell'anno 1867, e della quota dazio-consumo che attualmente pagano.

« Questo riparto, formato a cura del ministro di finanze, sentito il Consiglio di Stato, verrà pubblicato con decreto reale assieme alla presente legge.

« Art. 4. È vietato ai comuni di sovrapporre all'imposta prediale e dei fabbricati per sopperire alla somma di cui all'articolo precedente.

« Le provincie ripartiranno le spese provinciali sull'imposta prediale e dei fabbricati, e sull'attivo risultante dai bilanci comunali dell'annata antecedente.

« Art. 5. Le quote assegnate a ciascun comune sono obbligatorie e dovranno iscriversi in bilancio. In caso di non fatta iscrizione o ritardo nel pagamento, verrà fatto di ufficio lo stanziamento in bilancio, e si procederà alla riscossione nei modi e forme stabilite nelle imposte dirette.

« Art. 6. Dal 1° gennaio 1869 l'aliquota della tassa di ricchezza mobile è portata al 12 per cento.

« Dalla stessa data i comuni e le provincie non potranno fare sovrimeposte alla tassa di ricchezza mobile.

« La tassa di ricchezza mobile sulle rendite del debito pubblico, tanto nominative che al portatore, verrà

esatta in via di ritenuta all'atto del pagamento degli interessi, dovunque venga effettuato.

« Art. 7. I beni provenienti dall'asse ecclesiastico restano precipuamente applicati all'estinzione del debito dello Stato verso la Banca Nazionale, all'effetto del progressivo ritiro dei biglietti e cessazione del corso forzoso.

« Il Governo del Re, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, presenterà al Parlamento un progetto di legge per l'esecuzione di questa disposizione.

« Art. 8. Il Governo del Re non potrà fare per decreto reale nuove o maggiori spese di quelle portate in bilancio.

« Art. 9. La presente legge andrà in vigore contemporaneamente a quelle relative alle concessioni governative e al riordinamento delle leggi sul registro e bollo.

« Art. 10. Il Governo presenterà alla Camera, non più tardi della metà del prossimo maggio, un'appendice al bilancio passivo del 1869 in cui si operino altrettante riduzioni da raggiungere una minore spesa di 50 a 60 milioni di lire. I provvedimenti di cui nella presente legge andranno in vigore quando le economie previste nel presente articolo saranno applicate.

« Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente il Governo presenterà progetti di riforma delle leggi organiche dello Stato sulle pensioni e sullo stato degli impiegati nelle scopo di semplificare l'amministrazione dello Stato e conseguire le maggiori possibili economie. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vollarò ha facoltà di parlare.

**VOLLARÒ.** La mia controproposta forma emendamento all'articolo 1 del progetto del macinato, al quale non siamo ancora arrivati. Quando questo verrà in discussione, io parlerò; e questo dico perchè intendendo non sia pregiudicato il mio turno d'iscrizione. Ora non fo alcuno svolgimento.

**PRESIDENTE.** Sta bene, parlerà all'articolo 1.

Viene ora la controproposta dell'onorevole De Ruggieri, della quale si darà lettura.

**MASSARI G., segretario, (Legge):** « La Camera, ritenuta in principio l'inadottabilità dell'imposta del macinato, che perentoriamente respinge;

« Considerando che sia nondimeno indispensabile por mano ad altri espedienti, per venire in soccorso della finanza ed ottenere l'equilibrio tra l'entrata e l'uscita ;